

ACCORDO DI PROGRAMMA
PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA
SUI PERCORSI CASA-LAVORO AFFERENTI ALLE ZONE INDUSTRIALI
DEL COSEF - CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO DEL FRIULI:
SUBCOMPARTI Z.I.U. E ALTO FRIULI
(art. 19 L.R. 20 marzo 2000, n. 7 e s.m.i.)

Le Parti:

- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente Massimiliano Fedriga;
- il COSEF - Consorzio di sviluppo economico del Friuli, rappresentato dal Presidente Claudio Gottardo;
- la società Fantoni S.p.A., rappresentata dal Consigliere delegato Giorgio Barzazi;
- la società Freud S.p.A., rappresentata dall'Amministratore delegato Pietro Dagostin;

VISTE

- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante *"Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso"* e, in particolare, l'articolo 19 che prevede la stipulazione di accordi di programma finalizzati alla definizione e attuazione di opere di interesse pubblico nonché all'attuazione di programmi che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata della Regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici e privati;
- la legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8, recante *"Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa"*;

PREMESSO CHE

- l'articolo 10 della legge regionale n. 8/2018 individua le tipologie di azioni e interventi per lo sviluppo e la promozione della mobilità ciclistica, tra cui la promozione di accordi, progetti

pilota, intese con enti locali e aziende per favorire il trasferimento su bicicletta degli spostamenti pendolari casa-scuola e casa-lavoro;

- con decreto del Presidente della Regione del 3 ottobre 2022, n. 120 è stato approvato il Piano regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI), il quale è attuato in via diretta, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lett. b) delle Norme di attuazione del Piano, anche tramite accordi con gli Enti locali e altri Enti pubblici per la realizzazione della RECIR, per la promozione delle azioni di incentivazione all'uso della bicicletta e per le azioni che abbiano effetti di livello regionale;
- il paragrafo 6 dell'elaborato "P6.0" e l'elaborato "P7.0" del PREMOCI descrivono gli obiettivi e le modalità di attuazione degli Accordi di programma finalizzati alla promozione della mobilità ciclistica nei percorsi casa-scuola/lavoro, prendendo a riferimento i poli generatori e attrattori di un rilevante numero di spostamenti pendolari sistematici, ovvero gli agglomerati industriali di interesse regionale e i poli dedicati alla ricerca tecnico-scientifica;
- l'elaborato del PREMOCI denominato "P6.4 Programma degli interventi" individua gli interventi prioritari volti a migliorare: la continuità, la sicurezza e l'efficienza degli itinerari e delle rispettive reti ciclabili; la connessione con le reti di trasporto pubblico; i collegamenti con i poli attrattori;
- tra gli interventi prioritari di cui al punto precedente è inclusa la Sottoscrizione dell'Accordo di programma per il progetto di miglioramento dei percorsi casa-lavoro negli ambiti territoriali afferenti alle sedi locali del COSEF - Consorzio di sviluppo economico del Friuli;
- tra marzo 2021 e maggio 2023 si sono svolti gli incontri preliminari con il COSEF in cui sono stati condivisi gli obiettivi ed è stato definito un primo quadro generale dei possibili interventi;
- con note PEC del 7 marzo 2023, le società Fantoni S.p.A. e Freud S.p.A. hanno manifestato il proprio interesse a dare impulso alle proprie policy aziendali tese allo sviluppo della mobilità ciclistica sui percorsi casa-lavoro attraverso un progetto condiviso con la Regione e il COSEF, nel quadro delle attività generali previste dal PREMOCI;

- con deliberazione del 26 maggio 2023, n. 800, la Giunta regionale ha riconosciuto il preminente interesse regionale alla promozione del presente Accordo di programma e ha individuato la Direzione centrale infrastrutture e territorio quale direzione regionale a competenza prevalente; tale deliberazione è stata trasmessa al COSEF e ai soggetti interessati con lettera PEC del 3 ottobre 2023, prot n. 166;
- con la suddetta nota PEC del 3 ottobre 2023, prot. n. 166 la Regione ha convocato la conferenza ex art. 19, comma 4, L.R. n. 7/2000, per verificare con i rappresentanti del COSEF e dei soggetti interessati la possibilità di stipulare il presente Accordo di programma;
- in data 18 ottobre 2023 si è tenuta la conferenza ex art. 19, comma 4, L.R. n. 7/2000, nel corso della quale è stata esaminata la bozza dell'Accordo di programma, corredata della relazione illustrativa del progetto, alla conclusione della quale il COSEF e i soggetti interessati hanno manifestato il loro assenso a procedere con la sottoscrizione dell'Accordo medesimo;

VISTI

- i tracciati delle ciclovie FVG 1 "Alpe Adria", FVG 6/a "variante della Sinistra Tagliamento" e FVG 7 "del Friuli" appartenenti alla Rete delle ciclovie di interesse regionale (RECIR) così come definita dal Piano regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI), nonché le azioni di Piano previste per tali ciclovie e gli indirizzi per la pianificazione comunale e sovracomunale;
- il Piano industriale 2022-2024 del COSEF;
- i Piani territoriali infraregionali (PTI) dei subcomparti Z.I.U. e Alto Friuli elaborati dal COSEF;
- il Biciplan del Comune di Udine approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 13 febbraio 2023;
- il Biciplan del Comune di Pavia di Udine approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 27 febbraio 2023;
- il Biciplan del Comune di Osoppo adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 27 aprile 2023;

- il Biciplan del Comune di Gemona del Friuli adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 1 marzo 2023;

VISTE

- la deliberazione della Giunta regionale del 23 novembre 2023, n. 1831 di approvazione dello schema di Accordo di programma corredato degli allegati ivi indicati e di autorizzazione alla stipula dello stesso;
- il verbale della seduta del 19 ottobre 2023 del Consiglio di Amministrazione del COSEF - Consorzio di sviluppo economico del Friuli che approva la bozza dello schema di Accordo di programma e autorizza il Presidente Claudio Gottardo alla sottoscrizione;
- la nota PEC della società Fantoni S.p.A. del 27 ottobre 2023, acquisita al prot. n. 667061, che conferma l'adesione all'Accordo di programma e indica come proprio rappresentante per la sottoscrizione il Consigliere delegato Giorgio Barzazi;
- la nota PEC della società Freud S.p.A. del 27 ottobre 2023, acquisita al prot. n. 666955, che conferma l'adesione all'Accordo di programma e indica come proprio rappresentante per la sottoscrizione il rappresentante legale Pietro Dagostin;

Tutto ciò premesso e considerato

le Parti convengono e stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma (di seguito Accordo).
2. L'Accordo è formulato e sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, L.R. n. 7/2000 e s.m.i.

Art. 2 - Finalità e oggetto dell'Accordo

1. L'Accordo è finalizzato allo sviluppo e alla promozione della mobilità ciclistica attraverso il miglioramento dei percorsi casa-lavoro negli ambiti territoriali afferenti alle sedi locali del

COSEF - Consorzio di sviluppo economico del Friuli (subcomparti Z.I.U. e Alto Friuli).

2. L'Accordo disciplina i rapporti tra le Parti e si concretizza attraverso un progetto territoriale che prevede:
 - a) l'elaborazione e realizzazione di un "progetto casa-lavoro" per la promozione e l'incentivazione degli spostamenti sistematici in bicicletta da e per le zone industriali dei subcomparti Z.I.U. e Alto Friuli, anche attraverso l'utilizzo integrato del trasporto pubblico;
 - b) la predisposizione di un bando rivolto alle aziende insediate nei subcomparti Z.I.U. e Alto Friuli, finalizzato al coinvolgimento delle stesse nelle attività del "progetto casa-lavoro";
 - c) l'implementazione di azioni volte a consolidare lo sviluppo del mobility management, inclusa attività di formazione professionalizzante;
 - d) il potenziamento dei servizi dedicati all'utenza ciclistica, da individuarsi nell'ambito del progetto di cui alla precedente lett. a);
 - e) la pianificazione a scala intercomunale volta alla verifica e al completamento della rete ciclabile di collegamento tra le zone industriali, i centri abitati, le ciclovie di interesse regionale e le stazioni ferroviarie di riferimento, con l'individuazione delle opere prioritarie;
 - f) la progettazione e realizzazione delle opere prioritarie.

Art. 3 - Obblighi e adempimenti comuni

1. Le Parti, nello svolgimento delle attività di propria competenza, s'impegnano a:
 - a) rispettare i termini e le condizioni concordati ed indicati nell'Accordo;
 - b) utilizzare forme d'immediata collaborazione e di stretto coordinamento.
2. Le Parti individuano congiuntamente il COSEF quale soggetto attuatore ai fini dell'affidamento degli incarichi dei servizi di progettazione e dell'appalto dei lavori per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 comma 2, fatti salvi i vincoli normativi e procedurali e di bilancio.
3. Le Parti si impegnano a contribuire al finanziamento, alla progettazione ed alla realizzazione

delle attività e dei servizi di cui all'art. 2 comma 2 che non rientrano nelle disponibilità finanziarie del presente Accordo, nei modi che verranno definiti nelle fasi di attuazione dell'Accordo. I costi del personale impiegato dalle Parti nella predisposizione e nell'attuazione del progetto sono a carico dei rispettivi enti.

4. Per l'affidamento dei contratti relativi a forniture, servizi e lavori si applicano le disposizioni del Codice dei contratti pubblici.

Art. 4 - Impegni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

1. La Regione s'impegna a:
 - a) cofinanziare l'incentivazione degli spostamenti casa-lavoro, nei modi e nei tempi che verranno definiti nel "progetto casa-lavoro" di cui all'art. 2 comma 2 lett. a);
 - b) contribuire alle attività di pianificazione di cui all'art. 2 comma 2 lett. e);
 - c) finanziare la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 comma 2 lett. f), attraverso gli stanziamenti previsti negli appositi capitoli del bilancio regionale, anche avvalendosi della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
2. La Regione coordina le relazioni con le altre istituzioni interessate dalle attività dell'Accordo, quali l'Ente di decentramento regionale di Udine e la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

Art. 5 - Impegni del COSEF

1. Il COSEF - Consorzio di sviluppo economico del Friuli si impegna a:
 - a) elaborare il "progetto casa-lavoro" di cui all'art. 2 comma 2 lett. a), comprendente le indagini e i sondaggi necessari per l'analisi della domanda, le azioni e le strategie di sensibilizzazione e incentivazione, i metodi di monitoraggio degli spostamenti in bicicletta e la restituzione dei risultati;
 - b) attuare il "progetto casa-lavoro" ed effettuare il monitoraggio dell'andamento degli spostamenti in bicicletta;
 - c) includere nel "progetto casa-lavoro" gli approfondimenti pianificatori finalizzati

all'individuazione dei servizi dedicati all'utenza ciclistica e al completamento delle reti ciclabili, di cui all'art. 2 comma 2 lett. d) ed e).

2. Il COSEF, in qualità di soggetto attuatore, si impegna a:
 - a) coordinare le attività di cui all'articolo 2 comma 2 e le relazioni con le Amministrazioni comunali territorialmente interessate;
 - b) assumere il ruolo di stazione appaltante per gli incarichi di progettazione e per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori relativi agli interventi di cui all'articolo 2 comma 2.
3. Al fine dell'espletamento delle attività di cui ai punti precedenti, il COSEF potrà individuare:
 - a) un referente per il coordinamento degli aspetti di pianificazione correlati al presente Accordo;
 - b) un responsabile per gli aspetti correlati alla contrattualistica e di comunicazione;
 - c) il responsabile unico del progetto (RUP) per la progettazione e realizzazione degli interventi, anche avvalendosi di una figura esterna all'ente.

Art. 6 - Impegni degli altri soggetti

1. Le società Fantoni S.p.A. e Freud S.p.A. assumono l'impegno di aziende pilota e:
 - a) mettono a disposizione il proprio know how e collaborano con il COSEF nella predisposizione del "progetto casa-lavoro";
 - b) partecipano attivamente alle fasi di sperimentazione del progetto e promuovono le attività del progetto presso i propri dipendenti.

Art. 7 - Cronoprogramma e monitoraggio dell'Accordo

1. Il cronoprogramma delle fasi attuative è allegato e parte integrante del presente Accordo.
2. Le parti si coordinano fin dalle fasi progettuali dando atto dell'organicità delle azioni previste dall'Accordo. Ai fini del coordinamento ciascuna delle Parti nomina un referente per l'attuazione dell'Accordo.
3. Il monitoraggio viene effettuato con cadenza semestrale e viene redatto un verbale sullo stato

di avanzamento delle attività. Il verbale è firmato dai referenti delle Parti.

4. Sulla base dei risultati del monitoraggio di cui al comma precedente, se necessario, si provvede ad aggiornare il cronoprogramma, concordandolo tra le Parti con scambio di lettere.

Art. 8 - Finanziamenti

1. La Regione finanzia l'Accordo con un primo stanziamento di 1.000.000,00 €.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono indirizzate alla realizzazione degli interventi prioritari individuati nella relazione allegata al presente Accordo. La definizione di tali interventi potrà essere aggiornata e perfezionata dal "progetto casa-lavoro" elaborato ai sensi dell'art. 2 comma 2. Eventuali economie potranno essere impegnate per ampliare gli interventi prioritari, in coerenza con le previsioni del "progetto casa-lavoro".
3. I costi per l'attuazione del "progetto casa-lavoro", di cui all'art. 4 comma 1 lett. a), potranno essere cofinanziati con eventuali ulteriori stanziamenti nei prossimi bilanci regionali.
4. I costi di cui al punto precedente dovranno essere dettagliati nel "progetto casa-lavoro" ed espressamente approvati dal Servizio regionale competente. Per essere ammesse a rendicontazione, le spese devono risultare coerenti con gli obiettivi del progetto e strettamente connesse alla sua attuazione, fermo restando quanto indicato all'art. 3 comma 4.

Art. 9 - Vigilanza

1. La vigilanza sull'Accordo è svolta da un Collegio composto da un rappresentante di tutte le Parti e presieduto dal rappresentante della Regione.
2. Sono compiti del Collegio:
 - a) la vigilanza sul rispetto dell'Accordo;
 - b) il controllo sullo stato di attuazione delle finalità dell'Accordo e sugli impegni delle Parti;
 - c) il coordinamento delle azioni e degli interventi di competenza di ciascuna delle Parti;
 - d) la promozione di ogni azione necessaria a rimuovere eventuali ostacoli e accelerare le procedure;

- e) l'individuazione e l'analisi delle problematiche, anche giuridiche, inerenti le finalità dell'Accordo, proponendo le soluzioni idonee al loro superamento;
 - f) dirimere in via bonaria le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e attuazione dell'Accordo;
 - g) la proposta alle Parti di eventuali modifiche da apportare all'Accordo;
 - h) l'approvazione di modifiche non sostanziali all'Accordo.
3. La partecipazione al Collegio non dà diritto all'indennità di presenza. Gli eventuali oneri derivanti dalla partecipazione allo stesso rimangono a carico degli Enti di appartenenza.

Art. 10 - Durata

1. Il presente Accordo ha durata di cinque anni dalla sua approvazione e comunque fino a conclusione degli interventi previsti all'articolo 2.
2. L'Accordo può venire modificato o prorogato per concorde volontà delle Parti con la procedura di cui all'articolo 19 della L.R. n. 7/2000.

Art. 11 - Controversie

1. Per tutte le controversie relative all'esecuzione dell'Accordo il Foro competente è quello dell'Autorità giudiziaria di Trieste.
2. In ogni caso, prima di adire l'Autorità giudiziaria, le Parti s'impegnano a promuovere un tentativo di conciliazione nell'ambito del Collegio di cui all'art. 9 che, a tal fine, deve essere convocato entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta di una delle Parti. Decorsi infruttuosamente 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di conciliazione, le Parti hanno la facoltà di deferire la soluzione della controversia alla competente Autorità giudiziaria.

Art. 12 - Disposizioni generali e finali

1. L'Accordo è vincolante per le Parti.
2. Le Parti si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.

Art. 13 - Allegati

1. Sono allegati parte integrante e sostanziale dell'Accordo il documento "Relazione di inquadramento degli interventi e cronoprogramma" e gli elaborati grafici ivi inclusi.

L'Accordo è sottoscritto in modalità digitale.

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Massimiliano Fedriga

Firmato in modalità digitale

COSEF - Consorzio di sviluppo economico del Friuli

Claudio Gottardo

Firmato in modalità digitale

Fantoni S.p.A.

Giorgio Barzani

Firmato in modalità digitale

Freud S.p.A.

Pietro Dagostin

Firmato in modalità digitale

VISTO: IL PRESIDENTE